

una ristretta offerta di molti articoli di consumo e da una domanda relativamente ampia e disposta sovente ad assoggettarsi ad alti prezzi: per gli articoli considerati non era immaginabile una artificiale contrazione della domanda mediante il razionamento o altri consimili vincoli e una correlata determinazione artificiale di un prezzo massimo inferiore a quello che sul libero mercato si forma per effetto della ristretta offerta e larga domanda.

La legge, oltre a minacciare pene contro gli accaparratori e a disporre le indagini sul livello dei prezzi, ha ripreso il principio, già anteriormente affermato di creare commissioni locali (questa volta provinciali) deputate a controllare il livello dei prezzi di vendita al minuto delle derrate alimentari e degli articoli di consumo popolare, e ha dato a tali commissioni una delicata funzione giudiziaria, come appare dalla disposizione fondamentale che qui appresso si riproduce.

Art. 10. — In ogni capoluogo di Provincia, a cura del prefetto, sarà costituita una Commissione arbitrale composta di un rappresentante del Comune capoluogo di Provincia nominato dalla relativa Giunta comunale, di due cittadini di specchiata moralità ed autorevolezza scelti dal prefetto medesimo, di due industriali o negozianti designati dalla Camera di commercio, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative di produzione e di consumo e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie, questi quattro ultimi eletti con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

La Commissione a maggioranza assoluta nominerà nel suo seno il presidente. Questa Commissione avrà facoltà:

a) di ricevere ogni reclamo relativo a prezzi indebiti od eccessivi relativi ai generi alimentari e alle merci indicate nell'articolo precedente;

b) di investigare sull'altezza del prezzo e sugli elementi che eventualmente lo giustificano, giovandosi a tal uopo del giudizio di esperti, del confronto delle fatture della merce in periodi diversi e di ogni opportuna informazione attinta, vuoi al Ministero del commercio o al Commissariato dei consumi, vuoi ad altre fonti coscienziose ed imparziali;

c) di decidere sul fondamento dei reclami presentati con facoltà di ordinare al negoziante il rimborso al consumatore della parte di prezzo ritenuta indebita o eccessiva;

d) di dirimere le eventuali controversie tra produttori e negozianti all'ingrosso e tra questi e rivenditori al minuto relativamente ad acquisti già in precedenza fatti in base ai prezzi, che gli acquirenti assumano essere eccessivi o troppo onerosi, e ciò con facoltà di autorizzare lo storno dei contratti;

e) di proporre al prefetto i provvedimenti per imitare il numero degli esercizi di merci di largo e popolare consumo, ove ciò sia necessario per ottenere migliore e più economica distribuzione delle merci, difesa più efficace, dal punto di vista sanitario, delle merci facilmente deperibili.

La Commissione stessa dovrà dare la massima pubblicità alle proprie decisioni ed avrà facoltà di ordinare altresì la chiusura dei negozi, spacci ed esercizi per un tempo determinato, specie a carico di coloro che fossero recidivi nelle infrazioni colpite dal presente articolo.

I provvedimenti della Commissione saranno esecutivi con le norme dell'art. 10 e seguenti del D. L. 21 novembre 1918, n. 1745.

Contro i provvedimenti emanati dalle Commissioni è ammesso ricorso alla Corte d'appello che ha giurisdizione sul territorio della Provincia. Essa procederà all'istruzione e al giudizio con le norme del R. D. 23 settembre 1919, n. 1822.